

Pubblicato il 30/01/2026

N. 00301 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2025, proposto dalla società Sirti Digital Solutions S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B339904E50, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Salvo, Riccardo Giglione e Alessandro Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

delle società SIAT Installazioni S.p.A. e Sviluppo Tecnologico Italiano s.c.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Alessio Tuccini e Andrea Accardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

della determina di aggiudicazione, datata 30 giugno 2025, dell'accordo quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS - Lotto 12 Sicilia (CIG B339904E50).

Quanto al ricorso incidentale presentato dal Raggruppamento controinteressato il 13.10.2025:

di tutti i verbali di gara e dell'atto conclusivo della procedura che ne ha approvato la graduatoria, nelle parti in cui la ricorrente principale Sirti non è stata esclusa dalla procedura, ovvero in via subordinata nelle parti in cui le è stato attribuito un punteggio complessivo superiore a quello dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS S.p.A. e del Raggruppamento controinteressato, nonché il ricorso incidentale presentato da quest'ultimo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

A. – Con ricorso introduttivo, notificato in data 29 luglio 2025 e depositato il successivo 01 agosto, la Servizi Italia S.p.A. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 30.6.2025 con il quale ANAS S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione della *“Gara Europea a procedura aperta per Accordo Quadro Quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS – 2024 – LOTTO 12 – Sicilia”*.

La ricorrente ha esposto in punto di fatto che:

- con bando del 01 ottobre 2024, la società resistente indicava una procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS della Regione Siciliana (Lotto 12);
- alla suddetta procedura partecipavano l’odierna ricorrente ed il RTI costituito tra la mandataria Sviluppo Tecnologico Italiano S.c.r.l. e la mandante Siat Installazioni;
- all’esito delle operazioni di gara, il RTI si collocava al primo posto (con 72,011 punti), seguito dalla società ricorrente (con 70,940 punti); esito, questo, successivamente recepito dalla delibera di aggiudicazione;
- la Commissione di gara non si sarebbe avveduta di alcune lacune che avrebbero viziato l’offerta dell’aggiudicataria e che avrebbero dovuto dar luogo alla sua esclusione o all’attribuzione di un punteggio inferiore.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

1. Violazione artt. 16.4 e 21 disciplinare e 68, 1° c., e 70, 4° c., d.lgs. 36/23.

Si contesta l’omessa sottoscrizione – da parte della rappresentante legale della mandataria del RTI – della relazione tecnica e di una serie di allegati tecnici (GT_B.1, GT_B1.2, GT_B.1.4, GT_B.1.5, GT_B.1.6) riferiti agli omologhi sub-criteri, ivi comprese le attestazioni dirette a confermare che tutte le migliorie/integrazioni offerte avrebbero avuto il medesimo costo unitario previsto nell’elenco prezzi. Per l’effetto, il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara.

2. Violazione artt. 16, 16.1.2 e 16.4 disciplinare e 68, 1° c., d.lgs. 36/23.

Le lacune che inficiano gli allegati tecnici presentati dal RTI STI avrebbero quantomeno dovuto comportare la mancata attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri ivi indicati, posto che l'omessa sottoscrizione rientrerebbe nel concetto di incompletezza documentale, come tale idonea ad incidere - secondo quanto previsto nel disciplinare di gara in ordine all'offerta tecnica - sull'assegnazione del punteggio. Ciò assumerebbe particolare rilevanza soprattutto con riferimento alle dichiarazioni sui costi unitari delle migliorie (B.1.1 e B.1.2), quali attestazioni di natura sostanziale destinate ad essere allegate al contratto e vincolanti per tutta la relativa durata. Ne conseguirebbe l'illegittimità dell'attribuzione dei punteggi assegnati.

3. Violazione dell'art. 18.1 disciplinare.

Con riferimento alla documentazione prodotta in ordine al sub-criterio B.1.2, si lamenta che il RTI avrebbe presentato esclusivamente la dichiarazione del produttore del corpo illuminante e non anche – come specificato dalla Stazione appaltante in sede di chiarimenti – del produttore del sistema di monitoraggio, con conseguente illegittimità del punteggio attribuito.

4. Violazione degli artt. 104, 1° c., d.lgs. 36/23, 1418 c.c. e 7 disciplinare.

Avuto riguardo al contratto di avvalimento stipulato dal RTI per migliorare la propria offerta tecnica in relazione al criterio B.4.1, lett. b ("*certificazione hardware o software*"), parte ricorrente deduce che nell'elenco finale delle risorse prestate figurerebbero esclusivamente le certificazioni e non anche le dotazioni tecniche e strumentali che l'ausiliaria avrebbe dovuto mettere a disposizione del concorrente. Ne deriverebbe l'illegittima attribuzione del relativo punteggio.

5. Violazione dell'art. 16.1.1 del disciplinare.

Con riferimento all'allegato B.2.2, si contesta l'omessa presentazione dell'organigramma della struttura tecnico-operativa di esecuzione e della scheda

sinottica dei professionisti indicati, con conseguente illegittimità del relativo punteggio.

6. *Violazione dell'art. 18.1 del disciplinare, 1, 2° c., l. 241/90, 101, 3° c., d.lgs. 36/23, 46 d.p.r. 445/00.*

Parte ricorrente lamenta l'omessa attribuzione, da parte della Commissione, del punteggio alla stessa spettante per il possesso delle certificazioni informative di cui al sub-criterio B.4.1., lett. b., sulla base di una motivazione che sembra fare riferimento alla mancata allegazione fisica delle suddette certificazioni.

Al riguardo, specifica che l'imposizione di un tale onere risulta violativo dei principi di proporzionalità e non aggravamento del procedimento; e ciò tanto perché è consentita la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa i titoli di qualificazione tecnica, quanto per la possibilità in capo alle Stazioni appaltanti di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica.

Per quanto esposto, contesta la legittimità delle disposizioni del disciplinare laddove interpretate nel senso di subordinare inderogabilmente l'attribuzione del punteggio alla produzione delle certificazioni.

Parte ricorrente ha, pertanto, concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna della stazione appaltante ai sensi dell'art. 124 cod. proc. amm.

B – Si sono costituiti in giudizio, con atti di mero stile, le società controinteressate Sviluppo Tecnologico Italiano S.c.r.l. e Siat Installazioni S.p.a. – in proprio e nella qualità di mandataria e mandante del RTI aggiudicatario – nonché l'Anas S.p.A. resistente.

Successivamente le parti hanno versato in atti articolate memorie difensive, corredate da cospicua documentazione, con le quali hanno concluso per il rigetto del ricorso e di tutte le domande ivi formulate.

C – Con ordinanza cautelare del 09 settembre 2025, n. 459, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare veicolata con il ricorso introduttivo, poiché non assistita dall’allegazione del pregiudizio grave ed irreparabile.

D – Con ricorso incidentale, notificato il 29 settembre 2025 e depositato il successivo 13 ottobre, le società controinteressate - costituite nel RTI aggiudicatario - hanno chiesto l’annullamento di tutti i verbali di gara e dell’atto conclusivo della procedura che ne ha approvato la graduatoria, nelle parti in cui la ricorrente principale non è stata esclusa dalla procedura ovvero, in via subordinata, nelle parti in cui le è stato attribuito un punteggio complessivo superiore a quello dovuto nelle.

Le ricorrenti incidentali, muovendo dalla sussistenza di una serie di vizi dai quali sarebbe dovuta conseguire l’esclusione della società Sirti Digital Solutions S.p.A. o quantomeno l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello effettivamente ottenuto, hanno articolato le seguenti censure:

1. Violazione degli artt. 94, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, D. Lgs. 36/2023.

Informazione non veritiera fornita da Sirti in ordine ai certificati di cui al sub criterio B.4.1. lett. b). Illegittimità per mancata esclusione dalla gara.

Al fine di sostenere l’inammissibilità ed infondatezza del sesto motivo del ricorso introduttivo relativo alla mancata assegnazione di 2,25 punti in favore della società Sirti Digital Solutions S.p.A., le ricorrenti incidentali assumono la legittimità della determinazione della Commissione di gara, la quale bene avrebbe fatto ad attribuire un punteggio pari a 0 in ragione dell’omessa presentazione delle certificazioni ex sub-criterio B.4.1 lett. b) come richiesta dalla presupposta clausola del disciplinare.

Benché la società ricorrente abbia prodotto le suddette certificazioni nel corso della camera di consiglio del 09 settembre 2025, si osserva, da un lato, la tardività del deposito ai fini dell’esito della gara; dall’altro, che almeno quattro delle certificazioni prodotte risultano scadute, il che avrebbe dovuto comportare l’esclusione della società

ricorrente dalla gara per aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare l'aggiudicazione.

2. Violazione delle prescrizioni di cui all'art. 21 del disciplinare di gara e all'allegato 4 dell'offerta economica. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101. D.Lgs. 36/2023 sul soccorso istruttorio.

Le ricorrenti incidentali, muovendo dalla premessa che Sirti Digital Solutions S.p.A. ha omesso di allegare alla propria offerta economica i giustificativi di cui alla dichiarazione contenuta nell'allegato 4 e specificati all'art. 21 del disciplinare, relativi ai costi di sicurezza aziendali, lamentano che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto escludere la concorrente piuttosto che richiedere – come accaduto nel caso di specie – la trasmissione della documentazione mancante, in tal modo violando la normativa in tema di soccorso istruttorio.

3. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del paragrafo 18, punto B.5 del disciplinare. Indebita attribuzione a Sirti di 1.2 punti per il sub-criterio B.5.

Con riferimento al sub-criterio B.5, si contesta l'attribuzione di 1,2 punti alla società Sirti Digital Solutions S.p.A., stante la mancanza di qualsivoglia documentazione atta a dimostrare la libera utilizzabilità della “piattaforma per la gestione asset impiantistico” - come richiesta dalla *lex specialis* - e, addirittura, a fronte della dichiarazione secondo cui la piattaforma proposta è stata sviluppata dal gruppo Sirti ad esclusivo uso dei propri centri Servizi.

Hanno concluso, pertanto, per l'accoglimento del ricorso incidentale e, conseguentemente, per l'improcedibilità del ricorso principale, stante l'assenza di legittimazione e/o interesse in capo alla ricorrente principale.

E – In vista dell'udienza pubblica, le società controinteressate e la parte ricorrente hanno versato in atti memorie difensive ex art. 73 c.p.a., insistendo nelle richieste rispettivamente formulate e contestualmente hanno controdedotto in merito alle argomentazioni difensive delle parti avverse.

Sono seguite memorie di replica di tutte le parti costituite.

F – Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.

G – Il ricorso principale è infondato.

G1 – Con il primo e il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l'erronea attribuzione del punteggio e la mancata esclusione dalla procedura di gara del RTI aggiudicatario in ragione dell'omessa sottoscrizione della relazione tecnica e di alcuni documenti allegati all'offerta tecnica.

Va premesso che nel Disciplinare di gara è presente una espressa clausola per il requisito della sottoscrizione a pena di esclusione con riguardo all'offerta economica; analoga previsione non è stata inserita, al contrario, in merito all'offerta tecnica, sebbene sia stato specificato che *“l'offerta tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente”*.

Osserva il Collegio che, con riferimento alla tematica della omessa sottoscrizione della documentazione di gara, la giurisprudenza ha tradizionalmente avuto modo di affermare che: *“Nelle gare pubbliche la "sottoscrizione" dell'offerta, ... si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento servendo a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta; essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico; la sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta”* (Cons. Stato, V, 21 giugno 2017, n. 3042).

Conformemente, è stata più volte ribadita la funzione vincolante delle regole - poste a presidio anche del valore Costituzionale del buon andamento dell'amministrazione -

che disciplinano il procedimento di evidenza pubblica, da cui consegue che, laddove la fattispecie concreta evidenzi un'offerta non conforme alla legge di gara, l'esito escludente è perfettamente compatibile con il richiamato principio, non potendosi diversamente ammettere che questo operi nel senso di superare il mancato rispetto delle condizioni di ammissione alla gara (cfr. Cons. Stato, III, 17 novembre 2020, n. 7136).

L'orientamento del giudice di secondo grado è quindi effettivamente orientato nel senso di ritenere che l'omessa sottoscrizione con firma digitale dell'offerta - tecnica o economica - conduce all'esclusione del concorrente dalla gara in quanto la sottoscrizione dell'offerta con firma digitale non solo è volta a garantire la provenienza e l'integrità dell'offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa; di conseguenza, la mancanza di detta firma riveste i caratteri di essenzialità, a fronte del principio di certezza dei rapporti, e preclude l'esperibilità del soccorso istruttorio conducendo pertanto all'esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 12/12/2023, n.10721).

Cionondimeno, rileva il Collegio che lo svolgimento della procedura evidenziale mediante piattaforma telematica, soggetta ad accesso autenticato ad iniziativa degli operatori economici concorrenti, può, in certe condizioni, assicurare incontrovertibilmente l'imputabilità della documentazione ai soggetti responsabili dell'offerta stessa.

Del resto, il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023, unitamente al principio della fiducia e a quello dell'accesso al mercato, spingono per una *“lettura sostanzialistica della lex specialis”*, che dequota forma e procedura da fine a mezzo per selezionare l'operatore economico più idoneo all'aggiudicazione dell'appalto, *“con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla*

concorrenzialità, alla necessità di ampliare il contesto partecipativo dell'impresa, ma soprattutto all'esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all'operatore economico ritenuto più idoneo” (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2025, n. 1620, richiamata dalla Stazione appaltante resistente).

Nella ricorrenza di determinate condizioni - e per effetto dell'introduzione dei principi del risultato, di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023, unitamente a quelli della fiducia e dell'accesso al mercato – la giurisprudenza ha quindi ammesso che la forma possa recedere dinanzi alla sostanza quale criterio di orientamento per l'esercizio dei poteri valutativi intestati agli organi di gara.

Sul punto, si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 07 gennaio 2026, n. 113, secondo la quale *“La giurisprudenza prevalente, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, da tempo ritiene che i vizi della sottoscrizione dell'offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, mentre in caso contrario un'eventuale esclusione sarebbe illegittima (Cons. Stato, n. 3973 del 2020; id. n. 1963 del 2020).*

Il principio è stato enunciato anche dall'ANAC, con la delibera n. 265 del 17 marzo 2020, la quale si è espressa circa l'illegittimità dell'esclusione dell'operatore economico nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l'offerta risulta comunque con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico.

Tale orientamento si pone nella direttrice dei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, che sono perseguiti attraverso la ricognizione di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori, idonei ad assicurarne, sul piano sostanziale, la relativa provenienza. Di contro, l'assunzione di responsabilità deriva, più che dalla firma in sé, dalla presentazione dell'offerta in gara cui conseguono obblighi precisi, quali: il vincolo per un periodo minimo, il divieto di proporre altre offerte, l'irrevocabilità della proposta in caso di

aggiudicazione. In siffatte ipotesi, per l'indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore, un eventuale esclusione per difetto di sottoscrizione si rivelerebbe un rimedio sproporzionato.

Una interpretazione sostanzialistica, peraltro valorizzata correttamente dal Tribunale di prima istanza, appare maggiormente conforme ai principi enunciati dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, al principio del risultato, atteso che in questo modo si consentirebbe la partecipazione di imprese che potrebbero essere dotate dei requisiti per svolgere l'appalto e idonee a presentare una proposta competitiva, con danno per l'interesse pubblico, oltre che per quello privato.

In tema di appalti, la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici; in realtà, come osservato dall'indirizzo più attento della giurisprudenza, rappresentano uno strumento per selezionare l'operatore economico più idoneo all'aggiudicazione dell'appalto (Cons. Stato, n. 9812 del 2023).

*Da siffatti rilievi consegue che il lavoro dell'interprete non è solo quello di applicare in maniera rigorosa la *lex specialis*, ma di interpretarla teleologicamente, senza che da tale operazione ermeneutica possa però derivare una qualche violazione alle regole della concorrenza o ai principi di uguaglianza, che regolamentano l'accesso al mercato. Preferire una lettura non formalistica degli atti e della procedura di gara deve comunque avere l'obiettivo primario di analizzare il modo di procedere della Stazione appaltante verificandone la correttezza sostanziale.*

In applicazione dei suindicati principi, i poteri valutativi e la discrezionalità della Pubblica Amministrazione appaiono più ampi, con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un 'mero rigido e cavilloso formalismo' (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità e alla necessità di ampliare il contesto partecipativo delle imprese, ma soprattutto all'esigenza della Stazione appaltante di affidare la commessa all'operatore economico ritenuto più idoneo (Cons. Stato, n. 1620 del 2025)".

Più in particolare, Cons. Stato, n. 1620 del 2025 - in una fattispecie di mancata sottoscrizione di documentazione di gara in una procedura telematica – ha poi ritenuto che sia più aderente alle procedure telematiche una visione sostanzialistica del problema, *“poiché le piattaforme telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento, e di fatto rendono conoscibili tutte le fasi della gara e tutti gli atti che in essa sono confluiti, con piena garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte”*.

Ritiene quindi il Collegio che in una procedura telematica (quale quella oggetto di ricorso), strutturata in modo da consentire comunque di risalire al soggetto responsabile dell’offerta, l’irregolarità (con riferimento alla mancata sottoscrizione di (solo) alcuni degli allegati all’offerta tecnica) possa ritenersi superabile, atteso che l’esclusione di un’offerta, di cui modalità diverse concorrono comunque ad assicurare la paternità e l’immodificabilità, risulterebbe illegittima in quanto contraria al principio del risultato e del *favor participationis*. Tali principi impongono di ricercare soluzioni interpretative dirette a promuovere la più ampia competizione, spingendo verso una più accentuata dequotazione dei vizi formali (peraltro, già intrapresa dall’art. 21-octies, co. 2, della l. 241/1990), non solo degli atti amministrativi ma anche delle dichiarazioni rese dai privati, allorquando siano esenti da vizi radicali della volontà da cui scaturiscono e non vi ostino i principi di concorrenza e di parità di trattamento.

E ciò tanto più in considerazione della circostanza che nel Disciplinare di gara è presente una espressa clausola per il requisito della sottoscrizione a pena di esclusione solo con riguardo all’offerta economica, mentre analoga previsione non è stata inserita in riferimento all’offerta tecnica.

Il Collegio, infine, ritiene doveroso dare atto di essere approvato, nella recente pronuncia n. 2470/2025, a diverse conclusioni pur a fronte di una situazione apparentemente analoga, ma non ritiene che le odierne conclusioni entrino in

contraddizione con il citato precedente, in considerazione del fatto che in quella fattispecie si discuteva della totale assenza di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto offerente e non della carenza di una sottoscrizione in (solo) alcuni degli allegati all'offerta tecnica.

Per tali ragioni, i primi due motivi del ricorso principale sono infondati.

G2 – Il terzo motivo del ricorso principale, circa l'asserita carenza della dichiarazione del produttore/fornitore del c.d. "sistema di monitoraggio" dei corpi illuminanti, non pare cogliere nel segno.

Il chiarimento reso dalla Stazione Appaltante, richiamato dalla società ricorrente a fondamento della censura, riguardava l'ipotesi in cui il corpo illuminante e il sistema di monitoraggio costituissero prodotti separati, con conseguente necessità di acquisire la dichiarazione di entrambi i produttori/fornitori.

Nel caso di specie, tuttavia, il prodotto offerto dal RTI aggiudicatario comprende tanto il corpo illuminante quanto il sistema di monitoraggio ad esso integrato, entrambi oggetto della medesima fornitura.

Ne consegue che la dichiarazione resa dal fornitore Phaenomena S.p.A. e prodotta dal RTI aggiudicatario risulta conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

G3 – Anche il quarto motivo del ricorso principale è infondato.

Sul punto, si richiama il compendio motivazionale della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2025, n. 5345, nella parte in cui afferma che *"2.2 Anzitutto, occorre muovere dalla constatazione che l'avvalimento è istituto di ascendenza eurounitaria tradizionalmente ispirato, in un'ottica pro-concorrenziale, al favor participationis e, quindi, a consentire l'ampliamento della platea dei potenziali concorrenti alla procedura. Va tuttavia evidenziato che, superando le perplessità manifestate in precedenza da una parte della giurisprudenza e della dottrina, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) ha operato un "cambio di impostazione" spostando l'asse della sua disciplina e ricomprendendo "nell'ambito*

dell'avvalimento anche quella particolare figura indicata come avvalimento c.d. premiale, in cui il prestito delle risorse è diretto ad ottenere un punteggio più elevato e non invece il prestito dei requisiti di capacità mancanti" (così la Relazione di accompagnamento al Codice, pag. 153).

Come è stato notato, ciò ha determinato la "liberalizzazione" dell'avvalimento c.d. "premierale" anche nella sua versione c.d. "pura" (e non, invece, solo "mista" e, cioè, relativa a risorse che sono comunque effettivamente prestate per integrare i requisiti ma che poi vanno anche a "qualificare" in termini qualitativi l'offerta - Cons. Stato, sez. V, 17/09/2021, n. 6347), ossia del "prestito" di dotazioni e risorse da parte di un'impresa ("ausiliaria") a favore di altro operatore economico che partecipa a una procedura di affidamento di un contratto pubblico, operato al fine di consentire a quest'ultimo - come oggi recita l'articolo 104 del nuovo codice - di "migliorare la propria offerta".

A ciò è stato condivisibilmente aggiunto che l'avvalimento cd. "premierale" risulta dotato di un'"autonoma funzione pro-concorrenziale", qualitativamente distinta rispetto all'avvalimento partecipativo, e che consiste, in maniera non dissimile a quanto accade per altri istituti (tra cui in primis le forme di partecipazione aggregata alla procedura- R.T.I., consorzi), nella possibilità per l'operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l'aggiudicazione al fine di ottenere maggiore spazio sul mercato ed incrementare la propria efficienza produttiva e i propri livelli di redditività.

Ebbene, in questa ottica, costituendo l'avvalimento anche nella sua versione "premierale", istituto servente alla realizzazione del fondamentale principio di matrice eurounitaria della concorrenza (art. 3 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Considerando 1 alla Direttiva 2014/24/UE DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014), i giudici nazionali sono tenuti a prediligere, in sede interpretativa, anche al fine di garantire il cd. "effetto utile", le soluzioni ermeneutiche

che ne consentano l'operatività o che, comunque, ne assicurino il più vasto campo di applicazione.

2.3 Del resto, venendo al quadro normativo nazionale, l'art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023 (e di riflesso la lex specialis di gara che di questo, come prima osservato, è sostanzialmente riproduttiva) ammettono in generale il ricorso all'avvalimento cd. "premiale" prevedendo solo taluni specifici e puntuali limiti (si veda, ad esempio il comma 10 dell'art. 104 del d.lg. n. 36 del 2023) all'operatività dell'istituto dell'avvalimento tout court inteso, i quali, avendo natura eccezionale, vanno letti ex art. 14 disp. prel. cc. in chiave necessariamente restrittiva.

Ne discende che fuori dall'ambito dei requisiti generali (corrispondenti alle cause di esclusione) di cui agli artt. 94 e 95, che riguardano per così dire l'imprenditore quale soggetto, e di detti casi tipizzati di requisiti riguardanti l'impresa [...] va per, converso, sempre ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, sia esso di tipo "partecipativo" ovvero "premiale"..."

Ammessa, quindi, in linea di principio la generale ammissibilità dell'avvalimento premiale, rileva il Collegio che, nella presente fattispecie, oggetto del contratto di avvalimento sono precipuamente le certificazioni “*Extreme Networks*” (indicate al punto 20) e la risorsa umana del suo titolare, mentre il riferimento alle “*dotazioni tecniche, le risorse umane e strumentali, connesse al requisito prestato*” appare definibile attraverso i contenuti delle certificazioni stesse (escludendosi quindi la ricorrenza di una ipotesi di nullità del contratto).

G4 – Con riferimento al quinto motivo di ricorso principale, la società ricorrente – nella memoria difensiva depositata in data 9 gennaio 2026 – prende atto dell'effettiva presenza dei documenti di cui lamentava l'omessa produzione.

G5 – Privo di fondamento è il sesto motivo del ricorso principale, con il quale la ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio pari a zero per l'omessa allegazione,

in sede di presentazione della domanda, della documentazione riguardante il possesso delle certificazioni informative di cui al sub-criterio B.4.1., lett. b).

Ai sensi della *lex specialis*, appare evidente che la documentazione mancante si riferisca all'offerta tecnica. Al riguardo, il disciplinare di gara ha previsto che, per i criteri per i quali è richiesta la produzione di comprova, non sarà ammessa alcuna forma di autocertificazione/autodichiarazione (pag. 59); tale previsione è stata espressamente specificata con riguardo al criterio di cui al punto B.4.1 oggetto di censura (pag. 75).

Ebbene, ferma la discrezionalità della Stazione appaltante nel richiedere la comprova di determinati requisiti tecnici mediante produzione di idonea certificazione, la disposizione del disciplinare si pone in linea di conformità rispetto alla previsione dell'art. 91 del d.lgs 36/2023, secondo cui le offerte tecniche ed economiche sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri.

Peraltro, la natura della documentazione assume rilevanza nel caso di specie al fine di escludere la possibilità di fare ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, il quale – sulla base dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 - non può essere disposto qualora l'attivazione sia riferita all'omessa esibizione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (Cons. Stato, Sez. V, 21/08/2023, n. 7870).

In definitiva, la produzione della documentazione in esame non poteva essere sostituita da autodichiarazione né la carenza della documentazione poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, così supplendo all'onere di autoresponsabilità del concorrente e consentendo una inammissibile integrazione dell'offerta tecnica, con violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

Ne consegue la legittima assegnazione alla società ricorrente del punteggio pari a zero.

H – Dall'infondatezza del ricorso principale, per come sopra scrutinata, deriva l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

I – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di ANAS S.p.A. e del Raggruppamento di Imprese controinteressato, quantificate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge, cadauno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere

Pierluigi Buonomo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Pierluigi Buonomo

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO